

**Determinazione n. 109/2010**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 dicembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 8, con i quali è stata disposta l'istituzione di Autorità in porti già sedi di enti o consorzi portuali ed è stata latresì prevista la possibilità di istituire nuove Autorità in porti con significativo traffico di merci;

visto l'articolo 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 21 del 20 marzo 2008, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Angelo De Marco

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e di controllo. – 3. Personale. - 3.1 Pianta organica e consistenza del personale. - 3.2 Costo del personale. – 4. Incarichi di studio e consulenza. – 5. Pianificazione e programmazione. - 5.1 Piano Regolatore. - 5.2 Piano operativo triennale. - 5.3 Programma triennale delle opere. – 6. Attività. - 6.1 Attività promozionale. - 6.2 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione. - 6.3 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo. - 6.4 Traffico portuale. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. - 7.1 Dati significativi della gestione. - 7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. - 7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui. - 7.4 Il conto economico. - 7.5 La situazione patrimoniale. - 7.6 Le partecipazioni azionarie. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007 e 2008 dell'Autorità portuale di Trieste nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all'anno 2006, redatto congiuntamente per tutte le 25 Autorità portuali, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 87/2009 dell'11/22 dicembre 2009 ed è pubblicato in Atti Parlamentari XVI legislatura, Doc. XV, n. 158.

## 1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Trieste, subentrata al preesistente Ente autonomo portuale di Trieste, contestualmente soppresso, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

La Corte ha già illustrato nelle precedenti relazioni i contenuti della legge 84/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché delle altre disposizioni normative di interesse per il sistema portuale; in particolare, la relazione sull'esercizio 2006 si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art.4 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge n.127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007 e per il 2008, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e delle relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1,

titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Si precisa al riguardo che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale".

Lo stesso art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese in conto capitale dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro.

Tra i più recenti provvedimenti normativi merita menzione l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, che al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali.

Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27; a tal fine, viene fissato il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (giugno 2009), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Per completezza di informazione si ricorda ancora che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".



In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

## **2. Organi di amministrazione e di controllo**

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

### *Il Presidente*

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Trieste è stato conferito per un quadriennio con decreto ministeriale in data 1° dicembre 2006.

Il trattamento economico del Presidente per gli esercizi 2007-2008, determinato in base al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 marzo 2003, è ammontato, per effetto della riduzione del 10% di cui all'art 1, comma 58 della legge n. 266/2005, a euro 168.225.

### *Il Comitato portuale*

Il Comitato portuale in carica nel 2007, il cui mandato è scaduto sul finire dell'anno (1° dicembre 2007), è stato rinnovato con decreto del Presidente dell'Autorità portuale in data 25 gennaio 2008, per il quadriennio 2008-2012.

L'importo del gettone di presenza corrisposto nel biennio 2007-2008, determinato con la deliberazione del Comitato Portuale n 13/1998, è di euro 92,97 a seguito della riduzione del 10% di cui alla già citata legge n. 266/2005.

### *Il Segretariato generale*

L'incarico di Segretario generale è stato conferito con delibera del Comitato Portuale in data 9 gennaio 2007, per un quadriennio.

Il trattamento economico lordo è stato determinato secondo i criteri del CCNL dei dirigenti sottoscritto con Federmanager-Assoporti con applicazione del trattamento economico annuo di euro 195.000, al lordo delle ritenute di legge, oltre ad eventuali

compensi di importo variabile collegati ai risultati riconosciuti ai dirigenti dell'Autorità portuale.

Il compenso corrisposto al Segretario Generale è ammontato a euro 181.240 nel 2007 e a euro 203.138 nel 2008.

#### *Il Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio dei revisori dei conti, venuto a scadenza il precedente, è stato rinnovato per un ulteriore quadriennio, con decreto del 30 marzo 2008.

L'indennità di carica dei componenti del Collegio dei revisori è ammontata, sia per il 2007 che per il 2008, ad euro 21.690.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture in data 18 maggio 2009 i compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle Autorità portuali sono stati rideterminati sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti del Collegio. Con lo stesso decreto è stato stabilito che ai componenti che per l'espletamento dell'incarico si recano fuori della sede di residenza spetta il trattamento di missione.

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Trieste, escluso il Segretario generale.

<b>Esercizio</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Presidente	317.549	197.495	193.758
Comitato Portuale	14.961	15.526	22.283
Collegio dei Revisori	29.385	30.065	42.471
<b>Totale</b>	<b>361.895</b>	<b>243.086</b>	<b>258.512</b>

Gli importi impegnati per gli esercizi 2007 e 2008 sono stati posti a raffronto con quelli impegnati per l'esercizio 2006.

La spesa complessivamente impegnata ha registrato nel 2007 una flessione del 32,5% rispetto al 2006, per il ridimensionamento, nel biennio 2007/2008, rispetto al 2006, dell'importo impegnato per il Presidente; nel 2008 si riscontra un lieve incremento dell'importo complessivo rispetto all'esercizio precedente.

### **3. Personale**

#### **3.1 Pianta organica e consistenza del personale**

Nelle precedenti relazioni è stato ricordato che l'Autorità portuale di Trieste si è trovata nella condizione di dover collocare presso le imprese portuali un elevato numero di personale risultante in esubero, rispetto al contingente della Segreteria Tecnico-operativa fissato originariamente in 175 unità. Nel corso degli anni, anche grazie a misure incentivanti, il numero degli esuberi si è ridotto.

Con deliberazione del Comitato portuale n. 22 dell'11 ottobre 2005, è stato fissato il contingente della pianta organica della Segreteria tecnico-operativa in 165 unità, escluso il Segretario Generale.

Al 31 dicembre 2007 risultavano in servizio, escluso il Segretario Generale, n.227 unità di personale (di cui 151 assegnati alla Segreteria tecnico-operativa, 45 in distacco alla T.I.C.T. S.p.A., 6 in distacco alla T.T.P. S.p.A., 15 in soprannumero impiegati alla S.T.O. e 10 in distacco alla Adriafer s.r.l.).

Con deliberazione n. 10 del Comitato portuale del 30 maggio 2008 è stata approvata la rideterminazione della pianta organica della Segreteria Tecnico operativa che passa da 165 a 108 unità complessive (107 dal 1° gennaio 2009); la nuova pianta organica è stata approvata dal Ministero vigilante con comunicazione del 19 giugno 2008. Con delibera presidenziale n. 169/2009 del 25 maggio 2009 è stata operata la ripartizione dell'organico previsto per la categoria dei quadri e degli impiegati nelle fasce e livelli professionali di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dei porti. Alla delibera ha fatto seguito la comunicazione ministeriale di approvazione del 12 giugno 2009.

Al 31 dicembre 2008 risultavano in servizio, escluso il Segretario generale, n. 190 unità di personale (di cui 145 assegnati alla S.T.O., 11 in distacco all'Adriafer s.r.l., 12 in distacco alla T.M.T. S.p.A., 5 in distacco alla T.T.P. S.p.A. e 17 in soprannumero impiegati alla S.T.O.).

La riduzione di 36 unità di personale è dovuta al fatto che nel 2008 si sono avute n. 40 cessazioni dal servizio di cui 39 per dimissioni volontarie incentivate sulla base del provvedimento approvato dal Comitato portuale.